



ORIGINALE

**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
**N. 58 del 14/02/2019**

**OGGETTO:** IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  
CONFERMA TARIFFE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019.

L'anno **2019** il giorno **quattordici** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00**, nella Fattoria Arcivescovile, con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.  
Verificato che risultano presenti i Signori:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENZA</b>
FRANCHI ALESSANDRO	si
DONATI DANIELE	no
CAPRAI MONTAGNANI LICIA	no
MORETTI VERONICA	si
NOCCHI PIERO	si
PIA MARGHERITA	si

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Generale: **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **15:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità di **Il Sindaco**, il Sig. Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all'unanimità dei voti legalmente resi:

**OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  
CONFERMA TARIFFE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 07/04/2009, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del d lgs n. 507/93;

VISTE le disposizioni contenute al comma 919 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018 che prevede la possibilità di istituire una maggiorazione fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato *A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.*"

**CONSIDERATO:**

- che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2007 avente ad oggetto *"Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – approvazione tariffe anno 2007"* sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità per il periodo di imposta 2007;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2008 avente ad oggetto *"Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – approvazione tariffe anno 2008"* sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità per il periodo di imposta 2008;

- che dal 2008 non sono più state apportate variazioni al piano tariffario ICP e diritti sulle Pubbliche Affissioni;

- che la disposizione normativa indicata dal sopra citato comma 919 consente ai comuni di istituire una maggiorazione, per mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla precedente maggiorazione istituita ai sensi del comma 11 dell'articolo 10 della Legge 449/97 (*caso nel quale il comune aveva istituito la precedente maggiorazione*), *Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;*

RITENUTO opportuno, a seguito dei recenti orientamenti giurisprudenziali contraddittori che si sono susseguiti nel corso del 2018 in materia, confermare il regime tariffario dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per il periodo di imposta 2019, al fine di fugare ogni eventuale incertezza;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

- L'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- Il DPCM del 7 dicembre 2018 che ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019;

- L'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

VISTI i pareri allegati del Dirigente del Settore Risorse e Controllo, espressi per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

VISTO il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL, allegato A della presente quale parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- di confermare, anche per il periodo di imposta 2019, le tariffe sull'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, da ultimo approvate con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 19/02/2008;

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134 TUEL;

- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Franchi Alessandro

Il Segretario Generale  
Castallo d.ssa Maria